



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
- 1° Ref. Laura d'AMBROSIO	Componente
- 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI	Relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella Camera di consiglio del 19 marzo 2013 il relatore 1° Referendario Marco Boncompagni.

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 339/1.13.9 dell'8 gennaio 2013, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di San Giuliano Terme, in cui si chiede se l'ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2011, possa erogare le somme destinate alla produttività del personale dipendente per il medesimo anno 2011 già deliberate ed impegnate, qualora sia accertato per l'anno 2012 il

rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e delle norme vigenti sul contenimento delle spese di personale.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n.131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all'attenzione si pone nell'alveo della contabilità pubblica.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, così da garantire uniformità d'indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, al fine dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto previsto dall'art.6,c.4, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.

Nel merito, la normativa di riferimento è rinvenibile nell'art. 15 del CCNL Regioni ed enti locali del 1/04/1999, in cui si prevede la possibilità di integrare le risorse economiche destinate alla produttività *"in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa"* (comma 2), nonché nell'art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. n.165/2001, introdotto dall'art.54 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, che al secondo periodo recita: *"Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale"*

dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa".

Il quesito proposto è indirizzato a conoscere se l'ente, in caso di violazione del patto di stabilità nell'esercizio 2011, possa erogare le maggiori risorse già deliberate ed impegnate per la produttività del personale per il medesimo anno 2011, avendo conseguito, nell'esercizio 2012, il rispetto sia del patto di stabilità che dei vincoli dettati dalle norme limitative in materia di spesa di personale.

A parere della Sezione la violazione del patto di stabilità nell'esercizio 2011 è da ritenersi quale elemento impeditivo a determinare la maggiorazione delle risorse destinate alla produttività del personale di cui all'art. 15 CCNL 01/04/1999 per l'esercizio 2011, sebbene già deliberate ed impegnate (in tal senso si esprime anche la Sezione Piemonte della Corte dei conti¹) alla luce di quanto stabilito dall'art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. n.165/2001.

Del resto, sempre a mente del comma 3-quinquies precedentemente menzionato, in caso di superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione, accertato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la disposizione prevede l'obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva e, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di legge, dispone che le clausole contrattuali sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite.

L'ente, nel caso di rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità negli esercizi finanziari successivi, anche in sede previsionale (così si esprime la Sezione regionale di controllo per la Lombardia²), e dei vincoli in tema di spesa di personale, potrà, pertanto, addivenire all'applicazione di una maggiorazione delle risorse destinate alla produttività del personale amministrativo ma sempre in riferimento all'esercizio di competenza di volta in volta considerato.

In conclusione il Collegio ritiene che non possa darsi corso alla possibilità di erogare le somme destinate alla produttività del personale dipendente per l'anno 2011, in caso di violazione del patto di stabilità per il medesimo esercizio 2011.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di San Giuliano Terme, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n.339/1.13.9 dell'8 gennaio 2013.

¹ Sezione regionale di controllo Piemonte, deliberazione n. 29/2012: "Lo sfioramento dei vincoli di spesa e la violazione delle regole del patto, pertanto, costituiscono eventi impeditivi non derogabili all'erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate."

² Sezione regionale di controllo Lombardia, deliberazione n. 422/2012: "gli enti pubblici locali, nella deliberazione e successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive, sono tenuti in ogni caso a rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese di personale, quindi anche in sede previsionale"

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di San Giuliano Terme e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 marzo 2013.

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore
f.to 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI

Depositata in Segreteria il 19 marzo 2013

p. Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Simona Croppi